



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 15 del 13-05-2009

Oggetto: L.R. n. 6/2005 -Ditta [REDACTED]
con sede in [REDACTED].

L'anno 2009 addì Indica del mese di Maggio, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Maielli Carlo - Direzione Ufficio Reg. INAIL		X
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto		X
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Torsches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		X

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastroianni, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Visto il D.M. n. 37/2008;
- Viste le Linee Guida emanate dal Servizio Artigianato;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- In data 13.6.2008, il Sig. [REDACTED], legale Rappresentante della [REDACTED], presentava tramite il Comune di [REDACTED], domanda di modifica all'Albo Imprese Artigiane, per il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 1 lett. C-D-E-F-G, DEL D.M. 37/2008 per i Soci [REDACTED];
- Nella seduta del 29.9.2008, la CPA di Bari, deliberava di respingere l'aggiunzione delle attività per le lett. C-D-E-F-G di cui al D.M. 37/2008 con la seguente motivazione "in quanto non è dimostrata l'esperienza professionale per le suddette abilitazioni";
- In data 20.3.2009, il Sig. [REDACTED], in qualità di socio amministratore e legale rappresentante della [REDACTED], proponeva ricorso a questa Commissione, contro la decisione della CPA di Bari, assumendo che: 1) i soci [REDACTED], sono in possesso rispettivamente di diploma di Perito Industriale Capotecnico, spec. Elettronica Industriale, Perito Industriale spec. Elettronica Industriale, diploma di qualifica per Riparatori Montatori di apparecchi radiofonici e televisivi; 2) che i soci hanno esercitato l'attività tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa per un periodo superiore a sei anni avendo sempre avuto Ingegnere Responsabile Tecnico alle dipendenze prima, e dal 2004 con contratto di associazione in partecipazione fino al 2008;

Ritenuto che:

- Il D.M. 37/2008 all'art. 4, comma 1, stabilisce i requisiti tecnico professionali, ed alla lett. b) così recita: "diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.....OMISSIS";
- Il comma 2 del medesimo articolo recita: "OMISSIS.....Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'art. 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate nel settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lett. d) dell'art. 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni";
- Le Linee Guida emanate dal Servizio Artigianato, al punto 3, chiarisce quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 37/2008, avendo interpretato che i titolari, soci o collaboratori familiari non in possesso di titoli di studio specifici, possono essere abilitati solo dopo un periodo di collaborazione tecnica continuativa, non inferiore a sei anni, ad esclusione della lett. D, art. 1 D.M. 37/2008, che prevede un numero di anni non inferiore a quattro;
- Con nota n. LP09009 del 31.3.2009, la [REDACTED] produceva ulteriore documentazione consistente in dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'Ing. [REDACTED] Responsabile tecnico dal 3.3.2004, con la quale dichiara l'acquisita capacità tecnico professionale dei soci [REDACTED];



- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante la nomina di [REDACTED] dal 12.2.2002 al 27.5.2002 e [REDACTED] dal 1.7.2002 al 24.12.2003, entrambi Ingegneri nominati Responsabili Tecnici e assunti dalla impresa stessa, come si evince tra l'altro anche dalla copia Libro Matricola in atti, nonché la nomina attraverso contratto di associazione in partecipazione con l'Ing. [REDACTED];
- In data 16.4.2004, acquisita in atti giusta prot. n. 044/3287, la ricorrente produceva su richiesta dell'Ufficio di Segreteria prot. n. 0044/2626 del 6.4.2009, ulteriore documentazione consistente in certificati di esecuzione lavori e dichiarazioni di conformità dei lavori eseguiti negli ultimi sei anni;

Ritenuto inoltre che:

- I titoli di studio posseduti dai soci [REDACTED], hanno sempre dato titolo all'abilitazione professionale di cui alle lett. A-B-D-F-G ex art. 1, legge n. 46/90, dopo relativo periodo di inserimento, che secondo la nuova normativa disciplinata dal D.M. n. 37/2008, art. 4, lett. b), consiste in due anni;
 - Il titolo di studio posseduto dal Sig. [REDACTED], ha sempre dato titolo all'abilitazione di cui alle lett. A-B-F-G ex art. 1, legge 46/90, che con la normativa di cui al D.M. 37/2007, art. 4 lett. b), consiste in due anni;
- Che l'abilitazione per la lett. C risulta acquisita, come si evince dal certificato camerale, per l'abilitazione dell'impresa al REA, sin dal 5.4.2002, con la nomina di Responsabili Tecnici;

Dalla documentazione prodotta dalla [REDACTED], non risulta aver dimostrato alcuna acquisizione di capacità tecnico professionale in relazione alla lett. E, art. 1 D.M. 37/2008 "Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aereazione dei locali";

P.Q.M.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di accogliere parzialmente il ricorso prodotto dalla [REDACTED], con sede in [REDACTED], riconoscendo in capo ai soci [REDACTED], i requisiti tecnico professionali di cui all'art. 1, D.M. 37/2008, per le lett. C-D-F-G;
- Non si riconosce il requisito tecnico professionale relativo alla lett. E, art. 1, D.M. 37/2008, per non aver dimostrato l'acquisita capacità tecnico professionale.

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)



Il Presidente

(Dott. Francesco Severo)


